

Bruxelles, 16 settembre 2016
(OR. en)

12106/16

COPEN 257
EUROJUST 109
EJN 53

NOTA

Origine:	Harald Schütt, consigliere, Rappresentanza permanente della Germania presso l'Unione europea
in data:	25 luglio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	Attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - Notifica e attuazione da parte della Germania
----------	---

Signor segretario generale,

mi prego di trasmetterLe in allegato il testo delle disposizioni¹ inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi derivanti dalla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. La legge di attuazione ha modificato le disposizioni della legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (*Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen*). Le modifiche sono entrate in vigore il 23 luglio 2015.

¹ Nota del Segretariato: tale testo non è allegato al presente documento.

Si riporta in appresso il testo delle dichiarazioni della Repubblica federale di Germania su tale decisione quadro:

Riguardo all'articolo 6, paragrafo 1:

Le autorità competenti per l'autorizzazione della sorveglianza di misure straniere da parte della Repubblica federale di Germania sono le procure presso i tribunali regionali [*Landgerichte*]. La sorveglianza delle misure tedesche da parte di un altro Stato membro è di competenza del tribunale che le ha disposte.

I tribunali distrettuali [*Amtsgerichte*] sono responsabili della sorveglianza di misure straniere nella Repubblica federale di Germania.

Riguardo all'articolo 8, paragrafo 2:

Oltre alle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro, la Repubblica federale di Germania è disposta ad assicurare la sorveglianza delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e). L'applicazione alle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), è condizionale al consenso dell'interessato.

Riguardo all'articolo 9, paragrafo 4, prima frase:

Le autorità competenti della Repubblica federale di Germania possono acconsentire alla trasmissione di una decisione sulle misure cautelari nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro se:

- 1) la persona da sorvegliare è un cittadino della Repubblica federale di Germania, oppure
- 2) intende stabilire immediatamente la sua residenza abituale nella Repubblica federale di Germania, e le condizioni di ingresso e soggiorno sul territorio federale sono soddisfatte, a meno che nel singolo caso la sorveglianza non possa essere garantita in modo migliore in un altro Stato membro.

Riguardo all'articolo 21, paragrafo 3:

Nella decisione in merito alla consegna della persona sorvegliata, le autorità competenti della Repubblica federale di Germania applicheranno anche l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo.

Gli atti di esecuzione sono già stati notificati elettronicamente tramite la banca dati delle misure nazionali di attuazione (*mesures nationales d'exécution*).

(Formula di cortesia)

(f.) Harald Schütt
